

## Relazione illustrativa

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo, riallineando il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi aderenti all'OCSE, anche mediante l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Mentre all'Agenzia sono riservate attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) cura l'analisi e la programmazione delle politiche, nonché la gestione dei profili più propriamente di politica estera connessi con le attività di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 20 della legge n. 125 del 2014 prevede pertanto che l'organizzazione del MAECI sia riordinata in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il presente regolamento risponde a tale esigenza, nonché a quelle di dare coerenza all'impianto organizzativo complessivo del Ministero e di apportare alcune modifiche che l'evoluzione normativa dal 2010 ad oggi ha reso necessarie.

Il presente regolamento si compone di **quattro articoli** che prevedono rispettivamente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, la clausola di invarianza finanziaria ed abrogazioni.

L'**articolo 1** del presente regolamento **novella il dPR n. 95 del 2010**, in coerenza con le esigenze sopra indicate.

Innanzitutto (**articolo 1, comma 1, lettera c), numero 5**), il provvedimento riorganizza le competenze e la struttura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in applicazione dei criteri disposti dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014.

Il presente provvedimento dispone la riduzione a non più di sette, dagli attuali tredici, del numero degli uffici di livello dirigenziale della DGCS: le competenze degli uffici saranno individuate con successivo decreto ministeriale. In particolare, è previsto che la DGCS curi, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo nelle relazioni bilaterali, multilaterali e con l'Unione europea. Per aumentare la coerenza dell'azione esterna del nostro Paese in questo settore, dando attuazione ad uno degli obiettivi fondamentali della legge n. 125 del 2014, si prevede il trasferimento alla DGCS di due competenze attualmente svolte da altre strutture del Ministero: la trattazione delle relazioni relative agli strumenti finanziari in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato dell'Unione europea e l'esercizio delle competenze del MAECI in materia di banche e fondi multilaterali di sviluppo e di finanziamento allo sviluppo, inclusi gli strumenti innovativi. La DGCS cura l'elaborazione di indirizzi per la programmazione in relazione agli obiettivi da conseguire, ai Paesi, alle aree di intervento e agli strumenti da impiegare, avvalendosi del supporto dell'Agenzia e, con particolare riferimento ai crediti concessionali, della Cassa Depositi e Prestiti SpA. A norma della legge n. 125 del 2014, alla DGCS competono la proposta di contributi volontari alle organizzazioni internazionali, di interventi umanitari e di crediti concessionali; la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici rientrano altresì nel suo campo di operatività. Per consentire alla DGCS di esercitare il proprio ruolo fondamentale di supporto all'esercizio delle competenze attribuite al Ministro e al Vice Ministro, è previsto infine che la Direzione generale assicuri, mediante propri funzionari specificamente individuati, i servizi di segretariato degli organismi collegiali previsti dalla legge n. 125 del 2014, ovvero il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo e il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.



La riforma della cooperazione ripropone inoltre la necessità di adeguare alla nuova organizzazione del MAECI il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, che individua i posti funzione di livello dirigenziale attribuibili al personale non appartenente alla carriera diplomatica. A ciò si provvede con le **lettere a), c) ed f) e g) del comma 1 dell'articolo 1, nonché con la norma abrogativa di cui all'articolo 4**. La revisione di detto regolamento è vieppiù necessaria, in quanto esso è stato emanato sotto l'impero di un regolamento organizzativo del Ministero da tempo abrogato (il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258). Il dPR n. 368 del 2000 si è inoltre rivelato nel tempo uno strumento non pienamente adeguato a garantire alcune esigenze fondamentali: in primo luogo, esso enumera una serie di uffici dirigenziali non generali (tra i quali due uffici della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che non avranno più ragione di esistere dopo la riforma), la cui individuazione è rimessa ad una fonte di rango inferiore (decreto ministeriale); in secondo luogo, non sono individuati in maniera speculare a quanto previsto per la carriera diplomatica gli incarichi attribuibili ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dei responsabili delle direzioni centrali (strutture intermedie tra la direzione generale e l'ufficio, con compiti di coordinamento, introdotte dal dPR n. 95 del 2010); infine, il dPR n. 368 del 2000 non consente un impiego ottimale del personale della dirigenza, al quale possono essere assegnati, a determinate condizioni e in corrispondenza alle mutevoli esigenze del servizio, alcuni incarichi sia in Italia che all'estero attribuibili a funzionari diplomatici.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 un articolo 9-bis, volto a valorizzare l'apporto professionale assicurato in settori fondamentali di attività dalla dirigenza amministrativa e dell'area della promozione culturale (APC) del MAECI. Il comma 2 dell'articolo 9-bis fissa il numero degli incarichi attribuibili a dirigenti di I fascia in Italia ed all'estero (massimo 8 unità) previste nel ruolo, così come definito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2011 e 25 luglio 2013. Nello specifico, con riferimento all'Italia, vengono mantenuti gli incarichi di direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, nonché i restanti sette incarichi di consigliere ministeriale. A valere su tali sette incarichi, due corrispondono a posizioni già presenti (una presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero e una, prevista dal dPR n. 95 del 2010 nel testo già vigente, relativa al Coordinatore per il bilancio presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione), due corrispondono ad altrettante posizioni di direttore centrale (incaricato, analogamente alle medesime posizioni rivestite in altre articolazioni da funzionari diplomatici di grado equivalente, del coordinamento dell'attività di più uffici, rispettivamente presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni) e tre incarichi sono relativi a funzioni di consulenza, ricerca, studio e **coordinamento** in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture dirigenziali generali previste dal dPR n. 95 del 2010. **L'attribuzione di compiti di coordinamento ai posti di consigliere ministeriale di prima fascia è coerente con le modifiche in materia di dirigenza pubblica contenute nell'articolo 11 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

Il comma 3 del medesimo articolo propone una determinazione aggiornata degli incarichi riservati ai dirigenti di II fascia dell'area amministrativa presso la sede metropolitana, mentre il comma 4 individua come riservati alla dirigenza dell'area della promozione culturale (APC) gli incarichi di esperto ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 per la promozione culturale con funzioni di consulenza, ricerca e studio. Una importante innovazione è la previsione, all'interno della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, struttura che raggruppa ora in maniera sistemica competenze in precedenza svolte dalle sopresse Direzione Generale per la Promozione Culturale e Direzione Generale per la Cooperazione Economica, di uno specifico posto-funzione di capo ufficio assegnato alla dirigenza APC.

Coerentemente con le finalità della riforma introdotta dal dPR n. 95 del 2010, volta a innovare i metodi di lavoro anche tramite l'interdipendenza funzionale, il comma 3, lettera b), introduce una



clausola di flessibilità nell'attribuzione di alcuni incarichi, che consente di attribuire, per una durata temporale coerente con l'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, un ulteriore numero massimo di cinque uffici a dirigenti amministrativi di II fascia, così che l'Amministrazione disponga di un più ampio ventaglio di professionalità per la copertura di uffici.

Il comma 5 precisa che gli incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'Amministrazione di cui al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettera b) possono essere attribuiti alternativamente a personale dirigente o della carriera diplomatica. Tali incarichi sono individuati nell'ambito dell'elenco previsto all'articolo 1, comma 5, sul quale deve essere preventivamente formulato un parere del Consiglio di Amministrazione, organo al quale, come noto, il DPR n. 95 del 2010 ha inteso riconoscere funzioni di rinnovato stimolo per l'indirizzo gestionale del MAECI. Con il comma 6, si precisa, infine, anche alla luce dei possibili gravosi contenziosi in materia, che la destinazione dei dirigenti all'estero resta soggetta alla normativa di settore (contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il servizio all'estero). All'uopo, si richiamano in particolare le norme sui termini (articoli 110 e 110 *bis* del DPR n. 18 del 1967), a tutela delle esigenze di servizio e della discrezionalità/flessibilità in materia di movimenti all'estero (cfr. articolo 34 del DPR n. 18 del 1967). Il rinvio al DPR n. 18 del 1967 si giustifica tecnicamente quale "rinvio alla fonte", sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, articoli 6, comma 5; 19, comma 11; e 45, comma 5.

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, relativo all'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. In coerenza con le scelte operate dai più importanti Paesi partner, la modifica risponde ad un'esigenza prioritaria e non più differibile di garantire un'unità di programmazione degli interventi in materia di sicurezza delle sedi e del personale all'estero. Per assicurare un'adeguata flessibilità e la necessaria tempestività degli interventi, l'Ispettorato generale è altresì chiamato a dare attuazione alle misure stesse, laddove tale intervento non rientri nelle competenze di altre Direzioni generali (segnatamente, Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nonché Segreteria Generale, nel cui ambito opera l'Unità di crisi). Il rafforzamento delle attribuzioni dell'Ispettorato generale è funzionale anche all'operatività della nuova architettura del sistema di cooperazione allo sviluppo: lo schema di Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo impone ai responsabili degli uffici all'estero dell'Agenzia di uniformarsi alle direttive in materia di sicurezza date dai capi delle rappresentanze diplomatiche, in considerazione delle preminenti esigenze di unitarietà di azione in caso di crisi internazionali, nonché dei profili di politica estera connessi alle decisioni in materia di sicurezza delle sedi e del personale all'estero.

Coerentemente con tale approccio, l'**articolo 1, comma 1, lettera d)** del regolamento interviene sull'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, che prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa istituire comitati, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in determinate materie, al fine di renderli funzionali ad un disegno più complessivo in materia di sicurezza. L'esperienza di questi anni ha confermato che la limitazione della possibilità di istituire comitati all'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e agli studi storici ed archivistici non è adeguata alla complessità della realtà attuale. In tale contesto, si sta considerando la possibilità di creare un "Comitato tecnico sulla sicurezza diplomatica", composto dai soggetti con competenze in materia, sia interni che esterni all'amministrazione.

Si propongono infine alcuni limitati adeguamenti al DPR n. 95 del 2010, atti a recepire alcune modifiche di legge intervenute dal 2010 ad oggi o a ricondurre a maggiore coerenza la trattazione di specifiche questioni. In particolare:



- coordinamento dell'organizzazione del Ministero alle innovazioni relative all'Autorità nazionale – UAMA introdotte con la riforma della legge 9 luglio 1990, n. 185 disposta con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105; in particolare, si valorizza il profilo di più marcata autonomia derivante dalla stessa previsione per legge della UAMA (**articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 2 e 3**).
- eliminazione di una sovrapposizione di competenze nell'ambito della promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero, disponendo l'unificazione di tale materia nella Direzione generale per la promozione del Sistema Paese ed aggiornando il quadro organizzativo alla luce dell'evoluzione degli interlocutori e dei soggetti destinatari dell'azione promozionale (**articolo 1, comma 1, lettera c, numero 4**);
- eliminazione dei riferimenti all'Istituto Diplomatico, soppresso con l'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha disposto l'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali (**articolo 1, comma 1, lettera c), numeri 1 e 7**);

L'**articolo 2** novella il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, con particolare riferimento alla disposizione in materia di variazioni e storni di bilancio per gli uffici all'estero del Ministero. La disposizione elimina la comunicazione al Ministero ai fini dell'autorizzazione per le variazioni di bilancio di carattere compensativo disposte dal titolare dell'ufficio all'estero. Si elimina in tal modo un adempimento puramente cartolare (mera comunicazione soggetta a silenzio assenso nel breve termine di 15 giorni), snellendo l'azione amministrativa.

L'**articolo 3** del presente provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, chiarendo che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, l'**articolo 4** del presente regolamento dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, che individuava i posti funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non attribuibili alla carriera diplomatica, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (decreto organizzativo del Ministero, di cui rimaneva in vigore solo la citata disposizione).



## Relazione tecnico-finanziaria

### Articolo 1 (comma unico)

L'articolo 1 riorganizza funzioni all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e non crea nuove competenze rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. La disposizione **non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Alla **lettera a)**, il numero 1) è collegato logicamente alla lettera e) e sarà affrontato congiuntamente con questa. Il numero 2) dispone, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la riduzione del numero complessivo di uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MAECI (da 96 a 90).

La **lettera b)** identifica con chiarezza, all'interno delle competenze del MAECI, la struttura ministeriale competente in materia di sicurezza delle sedi all'estero. **Attribuisce inoltre le funzioni di "ispettore" anche al dirigente di I fascia che ricopre l'incarico di consigliere ministeriale presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero. Tale attribuzione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto non dà diritto ad indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico del dirigente in parola, che rimane parametrato a quello dei posti-funzione di consigliere ministeriale di I fascia.**

Alla **lettera c)**, i numeri 1) e 7) sono meri adeguamenti a recenti modifiche legislative. Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che elidono i riferimenti a una struttura non più esistente (l'Istituto diplomatico, soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90). Gli effetti favorevoli sulla finanza pubblica derivanti dalla soppressione dell'Istituto diplomatico sono riconducibili al dl n. 90 del 2014 e sono stati da questo già scontati.

Anche i numeri 2) e 3) della **lettera c)** adeguano il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 a modifiche intervenute nella legislazione vigente. Non si ravvisano peraltro effetti finanziari dalle disposizioni relative all'Autorità nazionale - UAMA, ora prevista, con caratteristiche di più marcata autonomia operativa ed organizzativa, dall'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, introdotto con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105.

Alla **lettera c)**, il numero 4) si limita a concentrare nella Direzione generale per il sistema Paese le competenze in materia di promozione culturale all'estero, prima in parte attribuite alla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie.

Alla **lettera c)**, i numeri 5) e 6) disciplinano le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), in attuazione all'articolo 20 della legge n. 125 del 2014. Le presenti disposizioni non comportano oneri finanziari, avendo natura meramente ordinamentale e limitandosi a dettagliare le competenze della DGCS già individuate per legge e a regolarle le modalità organizzative mediante le quali detta Direzione fornisce al Ministro e al Vice ministro il necessario supporto.

La **lettera d)** non comporta effetti finanziari, in quanto l'articolo 8 del dPR n. 95 del 2010 continuerà a prevedere che eventuali comitati siano creati nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Va peraltro evidenziato che, ferma restando la non onerosità di tali strutture, la disposizione vigente non limita il numero di comitati che possono essere istituiti. L'attuale limitazione ad alcune materie, quindi, non solo non consente di rispondere adeguatamente a effettive esigenze (vedasi, al riguardo, la relazione illustrativa), ma non comporta nemmeno alcun apprezzabile risultato in termini di contenimento della spesa pubblica.



La lettera e) e il numero 1) della lettera a) aggiornano, alla luce delle modifiche del quadro normativo e delle mutate necessità dell'Amministrazione, l'individuazione degli incarichi attribuibili alla dirigenza non appartenente alla carriera diplomatica del MAECI, sia presso la sede centrale che sulla rete estera, coerentemente con la riduzione degli organici della dirigenza di I e di II fascia definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2013, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Si precisa che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Gli incarichi presso la sede metropolitana sono infatti già riservati ai dirigenti, essendo preclusi a funzionari della carriera diplomatica, in continuità con il regime attuale. Solo per gli incarichi di cui al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettera b), il comma 5 del nuovo articolo 9-bis del DPR n. 95 del 2010 prevede espressamente che siano individuati nell'ambito di un elenco sul quale occorre acquisire il preventivo parere del Consiglio di amministrazione e che siano attribuibili sia a personale dirigente che della carriera diplomatica. Per i posti-funzione sulla rete estera non vi sono, tuttavia, differenze di oneri finanziari per il fatto che il medesimo posto-funzione sia ricoperto da un funzionario della carriera diplomatica o da un dirigente, dal momento che le relative indennità di sede sono determinate sulla base del posto-funzione ricoperto e non cambiano in conseguenza della diversa categoria di personale assegnata sul posto-funzione. **L'eventuale attribuzione a funzionari della carriera diplomatica degli incarichi presso la sede metropolitana avverrà inoltre, per quanto riguarda il trattamento di posizione e di risultato, nei limiti delle risorse attualmente disponibili nel pertinente fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.**

Il comma 2 dell'articolo 9-bis fissa il numero degli incarichi attribuibili a dirigenti di I fascia, nel rispetto del limite massimo complessivo di 8 unità fissato dal comma 1, in coerenza con il vigente organico, da ultimo determinato con DPCM 25 luglio 2013. Gli incarichi in Italia non comportano alcun aggravio a carico del bilancio dello Stato, poiché il trattamento economico rimane parametrato a quello dei posti-funzione di Consigliere ministeriale di I fascia (salvo il caso del Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni).

Sempre con riferimento alla sede metropolitana, il comma 3 ridetermina gli incarichi riservati ai dirigenti di II fascia dell'area amministrativa, definiti dai già citati decreti nel numero di trentasette unità. Si tratta di posti-funzione di capo ufficio nel numero massimo di dieci e incarichi per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile nel numero massimo di quindici. Il comma 4 individua, infine, come riservati alla dirigenza (di II fascia) dell'area della promozione culturale (APC), il cui organico è fissato a 8 unità, gli incarichi di esperto ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 per la promozione culturale con funzioni di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione del sistema Paese. Coerentemente con le finalità della riforma introdotta dal DPR n. 95 del 2010, il comma 3, lettera b), introduce una clausola di flessibilità nell'attribuzione di alcuni incarichi dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale. Tale disposizione, senza alcun aggravio per l'erario, consente di attribuire, per una durata temporale coerente con le disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un ulteriore numero massimo di cinque uffici a dirigenti amministrativi di II fascia, permettendo all'Amministrazione di disporre di un più ampio ventaglio di professionalità per la copertura di uffici. Nel far uso discrezionale di tale facoltà, il MAECI potrà comparare al meglio, di volta in volta, puntuali esigenze e requisiti tecnico-professionali. La procedura per l'attribuzione di tali incarichi è illustrata al comma 5.

Di seguito un quadro analitico e di confronto degli incarichi dirigenziali presso la sede centrale.



INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE - SEDE METROPOLITANA					
DPR 368/2000		Modifiche proposte		Differenza	
Incarichi Dirigenziali Generali	N. incarichi	Incarichi di I fascia	N. incarichi		
DG DGAABP	1	DG della DGAI	1		
Capo SICC	1				
<b>Capi di struttura dirigenziale generale (totale)</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		
Consigliere Ministeriale c/o ISPE	1	Consigliere Ministeriale c/o ISPE	1		
		Direttori centrali presso DGRI e DGAI	2		
		Coordinatore di bilancio c/o DGRI	1		
Consiglieri Ministeriali (altri)	5	Consiglieri Ministeriali (altri)	3		
<b>Consiglieri Ministeriali (totale)</b>	<b>6</b>		<b>7</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>0</b>

INCARICHI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE - SEDE METROPOLITANA				
DPR 368/2000		Modifiche proposte		Differenza
	N incarichi		N° incarichi	
Titolari di strutture dirigenziali non generali	16	Capo di ufficio dirigenziale non generale riservati a personale della dirigenza	10	
		Capo di ufficio dirigenziale non generale che possono essere attribuiti a personale della dirigenza o a funzionari diplomatici	5	
Consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile	15	Consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile	15	
Area promozione culturale	10	Consulenza, ricerca e studio presso DGSP	8	
		Capo di ufficio dirigenziale non generale presso DGSP (attribuibile a un dirigente dell'area della promozione culturale o a un funzionario diplomatico)	1	
<b>TOTALE</b>	<b>41</b>		<b>39</b>	<b>-2</b>

Con le medesime finalità di valorizzazione, il provvedimento aggiorna la determinazione dei posti-funzione riservati ai dirigenti nella rete estera.

Il comma 2, lettera c), e il comma 3, lettera d), prevedono il numero massimo degli incarichi presso uffici consolari all'estero attribuibili a dirigenti di I e II fascia. I posti passano rispettivamente da 1 a 3 e da 7 a 12. La previsione di un numero maggiore di posti consolari rispetto a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 non incrementa i posti-funzione già esistenti, ma solo un ampliamento della possibilità di attribuire a dirigenti posti-funzione sui quali



possono concorrere anche funzionari diplomatici. L'aumento dei posti consolari attribuibili a dirigenti non si traduce in un aumento della spesa sul capitolo 1276, sul quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero (ISE) ex art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le indennità tabellari stabilite dalla Tabella A allegata al summenzionato DPR n. 18 del 1967 sono infatti determinate sulla base del posto-funzione ricoperto e non cambiano in conseguenza della diversa categoria di personale assegnata sul posto-funzione. I posti di capo di ufficio consolare non sono infatti istituiti dal presente provvedimento, ma da altro provvedimento (adottato sulla base dell'articolo 30 del DPR n. 18 del 1967), ed esistono indipendentemente dal fatto che possano essere coperti in misura più o meno ampia da personale della dirigenza, potendo essere ricoperti in via ordinaria per espressa previsione normativa del DPR n. 18 del 1967 anche da funzionari diplomatici.

POSTI FUNZIONE ALL'ESTERO					
DPR 368/2000		Modifiche proposte		Differenza	
Posti funzione attribuibili a dirigenti di I fascia	N° incarichi	Posti funzione attribuibili a dirigenti di I fascia	N° incarichi		
Capo di consolato generale	1	Capo di consolato generale	3		
Esperto amministrativo capo o responsabile di servizio amministrativo decentrato	2	Responsabile di servizio amministrativo Decentrato / Esperto amministrativo capo	1		
Posti funzione attribuibili a dirigenti di II fascia		Posti funzione attribuibili a dirigenti di II fascia			
Capo di consolato generale o consolato o collaborazione nei consolati generali	7	Capo di consolato generale o consolato o collaborazione nei consolati generali	12		
Esperto amministrativo o responsabile di servizio amministrativo decentrato	15	Responsabile di servizio amministrativo decentrato / esperto amministrativo	10		
<u>Promozione culturale (II fascia)</u>		<u>Promozione culturale (II fascia)</u>			
Direttore di IIC	10	Direttore di IIC	6		
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>		<b>32</b>		<b>- 3</b>

Si precisa che gli incarichi dirigenziali metropolitani ed all'estero verranno conferiti nei limiti dei contingenti dall'articolo 9-bis, comma 1, lettere a), b) e c) del presente provvedimento.

## Articolo 2

Nell'introdurre una mera modifica organizzativa al dettato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, l'articolo 2 del presente regolamento **non determina nuovi o maggiori oneri**. Esso introduce peraltro un elemento di **maggiore flessibilità nelle procedure relative al bilancio di sede** per i titolari degli uffici all'estero, migliorando l'efficacia della gestione delle risorse pubbliche loro affidate.

## Articolo 3

L'articolo 3 conferma che dal regolamento in esame **non discendono nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

## Articolo 4



Dalla disposizione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, di **natura meramente ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Esso infatti si limita a prevedere l'**abrogazione di precedenti disposizioni** in materia di individuazione dei posti funzione di livello dirigenziale del MAECI non attribuibili alla carriera diplomatica (il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n.368) e in tema di riorganizzazione del MAECI (l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n.258, l'unica disposizione rimasta in vigore di detto decreto e ormai obsoleta).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*[Handwritten mark]*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

16 FEB. 2016



## Relazione tecnico-normativa

### Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Referente: Ufficio legislativo Ministero affari esteri e cooperazione internazionale

#### PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

##### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha riformato il sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, modificando l'architettura istituzionale stessa del settore. La legge istituisce, infatti, un nuovo soggetto, che si occupa dell'attuazione delle politiche di cooperazione, ovvero l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L'Agenzia si colloca sotto il potere di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e gode di una larga capacità di azione, grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione. Mentre all'Agenzia sono riservate attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, il MAECI svolge un ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo.

Proprio per recepire le ricadute di tale riforma sull'organizzazione del MAECI, l'articolo 20 della legge n. 125 del 2014 prevede che le disposizioni riguardanti il MAECI siano riordinate e coordinate in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il provvedimento risponde a tale esigenza e, dando attuazione alla legge di riforma del sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, risulta pienamente coerente con il programma di Governo.

##### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

La legge 11 agosto 2014, n. 125, definisce il quadro normativo vigente dell'attività di cooperazione internazionale.

##### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento incide sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante "Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolati di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

##### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

##### *5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità, ex articolo 117 della Costituzione, con le competenze legislative e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non sono emersi profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione da parte della Commissione europea su questioni attinenti la cooperazione allo sviluppo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e alla pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in detta materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare gli articoli 1, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". E' stata altresì applicata la tecnica della novella legislativa per l'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante "Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolati di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'articolo 4 dell'atto normativo in esame prevede espressamente l'abrogazione dei decreti del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, che individua i posti funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non attribuibili alla carriera diplomatica, e 19 dicembre 2007, n. 258, che disponeva la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Successivamente all'adozione del provvedimento, è lasciato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'individuazione della rinnovata articolazione delle strutture del MAECI, in particolare della Direzione generale per la cooperazione. Non sono previsti termini per tale adempimento.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici affinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.**

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione.

**Decreto del Presidente della Repubblica di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**Relazione AIR**

**SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

***A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.***

La legge 11 agosto 2014, n. 125, ha riformato il sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, modificando l'architettura istituzionale del settore. La legge istituisce, infatti, un nuovo soggetto, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che si occupa dell'attuazione delle politiche di cooperazione. Mentre all'Agenzia sono riservate attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) svolge un ruolo fondamentale di analisi e programmazione delle politiche e di gestione dei profili diplomatici delle attività di cooperazione allo sviluppo.

Proprio per recepire le ricadute di tale riforma sull'organizzazione del MAECI, in particolare, l'articolo 20 della legge n. 125 del 2014 prevede che le disposizioni riguardanti il MAECI siano riordinate e coordinate in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento risponde a tale esigenza e, dando attuazione alla legge di riforma del sistema della cooperazione allo sviluppo italiano, risulta pienamente coerente con il programma di Governo.

***B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.***

Obiettivo fondamentale del provvedimento è quello di adeguare la disciplina dell'organizzazione degli uffici e delle competenze all'interno del MAECI al nuovo quadro normativo in materia di cooperazione allo sviluppo introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n.125. L'intervento normativo mira a evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra le competenze e le funzioni delle Direzioni generali e dei Servizi, ma anche a apportare tutte le modifiche necessarie ad un'organizzazione coerente ed efficace delle funzioni delle singole articolazioni ministeriali, nonché a dare indicazioni sulla configurazione del rapporto tra le strutture del MAECI e quelle dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

***C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.***

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato con gli indicatori abituali del controllo di gestione e della valutazione della performance, effettuati periodicamente ai sensi della legislazione vigente.

***D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.***

Gli effetti del provvedimento avranno come destinatari i soggetti in servizio presso il MAECI, siano essi diplomatici o dirigenti, personale di ruolo del Ministero, personale comandato o esperti di cooperazione, anche provenienti da organismi internazionali, assunti con contratto di diritto privato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (già previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) dell'abrogata legge 26 febbraio 1987, n. 49).

**SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il provvedimento è stato redatto sulla base di consultazioni con tutti i soggetti interessati dal processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano. Sono stati, infatti, coinvolti le Direzioni generali e i Servizi del MAECI, le organizzazioni sindacali rappresentative delle diverse categorie di personale dello stesso Ministero, le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché esponenti delle federazioni maggiormente rappresentative delle organizzazioni non governative italiane. Le osservazioni sollevate dai soggetti coinvolti, nel corso delle consultazioni, sono state recepite nel testo del regolamento, che risulta quindi condiviso.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione zero, cioè l'astensione dall'intervento normativo, è inadeguata a fronte degli obiettivi prefigurati con l'intervento di riforma generale del sistema di cooperazione e con la sua piena operatività. Essa sarebbe altresì contraria alla norma di legge di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

### **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Alla luce dell'intenzione del legislatore di rinnovare profondamente il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, nonché della disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, il ricorso a strumenti diversi dal regolamento è impercorribile. Nel merito, non sono state valutate opzioni alternative, considerati i limiti posti dalla norma primaria e l'esigenza di adeguare l'organizzazione del MAECI a modifiche di legge intervenute negli ultimi anni. Come sopra illustrato, le osservazioni sollevate nel corso delle consultazioni promosse dall'amministrazione sono state recepite nel testo del regolamento.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.**

#### ***A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.***

Il provvedimento non presenta svantaggi. Esso permette, al contrario, di assicurare l'operatività del MAECI e, in particolare, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza con la nuova architettura istituzionale della cooperazione allo sviluppo introdotta dalla legge n. 125 del 2014, apportando nel contempo miglioramenti al funzionamento dell'intero Ministero.

#### ***B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.***

Il presente intervento non è passibile di incidere sulle micro, piccole e medie imprese.

#### ***C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.***

Il provvedimento non introduce direttamente obblighi informativi a carico di cittadini o imprese.

#### ***D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.***

Una volta finalizzato il processo di riforma del sistema di cooperazione allo sviluppo italiano ed avviato il funzionamento dell'Agenzia e del MAECI, e in seno a questo, in particolare della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con l'assetto definito dal provvedimento proposto, l'efficacia dello stesso sarà legata direttamente al mantenimento degli impegni italiani in ambito APS, attraverso un graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo agli impegni assunti in sede internazionale.

### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il provvedimento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

## **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### ***A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto***

Il soggetto responsabile dell'attuazione del provvedimento è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

### ***B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento***

Al provvedimento verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

### ***C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.***

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

### ***D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio***

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della regolamentazione.

### ***E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.***

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., in cui verrà considerata soprattutto l'efficacia con cui la DGCS assolve alle funzioni di assistenza al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Vice ministro per la cooperazione allo sviluppo, assegnate dalla legge n. 125 del 2014.